

Autorizzazione di carattere generale per attività in deroga

Note informative

Documenti presenti nella sezione

- ❑ Testo dell'autorizzazione di carattere generale
- ❑ Elenco delle attività al momento ricomprese
- ❑ Documento recante i requisiti tecnici, le prescrizioni e le tipologie dei sistemi di abbattimento per ciascuna categoria di attività
- ❑ Modulo necessario per effettuare la comunicazione

Perché un'autorizzazione generale?

L'idea di un'autorizzazione di carattere generale per alcune attività ricomprese nell'allegato II del D.P.R. 25.07.1991, è nata, visto anche l'esempio di altre Amministrazioni provinciali e regionali, per conseguire tre obiettivi fondamentali:

- 1) Valorizzare le imprese che investono nell'inseguire standard ambientali elevati, offrendo loro l'alternativa di un percorso semplificato di autorizzazione. In tale maniera si intende innescare un meccanismo virtuoso nel quale la garanzia di una tutela sempre maggiore dell'ambiente, anziché essere di ostacolo alle imprese in termini di procedimenti lunghi e onerosi, diventi fattore "premiante" per le imprese venendone incontro alle principali esigenze.
- 2) Snellire il lavoro dell'amministrazione provinciale, concentrandone maggiormente le risorse sulle situazioni maggiormente critiche per il territorio
- 3) Offrire agli organi di controllo sul territorio uno strumento autorizzativo standard semplice ed efficace per le verifiche successive, rendendo il più omogenee possibile le prescrizioni per tipologia di attività.

L'art. 272 del nuovo D.Lgs 152/06 ha non solo confermato questa possibilità, ma ha provveduto a rendere addirittura obbligatorio per le autorità competenti offrire uno strumento simile per le attività in deroga di cui al comma 2. Si tratta comunque dell'unico procedimento semplificato previsto dalla norma: alla Ditta è data facoltà di avvalersene o meno, ma al di fuori di questo va seguito il procedimento ordinario, con tutto ciò che comporta in termini di tempi e prescrizioni.

Chi può avvalersene?

Nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contenute nell'allegato 3, oltre che di quelle contenute nel testo dell'autorizzazione generale, possono avvalersene i titolari di una o più attività elencate in allegato 1 che:

- ❑ intendono installare un nuovo stabilimento, o trasferire o modificare in maniera sostanziale uno stabilimento esistente oppure rinnovare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 c. 1 lett. b) e c) nell'intervallo di tempo previsto dalla normativa.
- ❑ pur senza installare alcun nuovo stabilimento o senza effettuare alcuna modifica, desiderano comunque avvalersi dell'autorizzazione generale in sostituzione dell'autorizzazione di cui sono in possesso.

L'unico vincolo è relativo alle modifiche sostanziali: data un'attività esistente, è possibile seguire la procedura semplificata per una modifica sostanziale della stessa solo se tutta l'attività viene adeguata al rispetto dei requisiti tecnici e delle prescrizioni dell'allegato 3. Per fare un esempio, se una ditta svolge attività di verniciatura metalli mediante l'utilizzo di tre cabine già autorizzate e intende installarne una quarta, potrà farlo solo se anche le tre cabine esistenti risultano adeguate (o lo verranno assieme all'esecuzione della modifica) all'allegato 3. Inoltre se in una ditta vengono svolte più attività per le quali è prevista l'autorizzazione generale, e una di queste viene modificata, l'autorizzazione della modifica può seguire la procedura semplificata solo se ne vengono ricomprese anche le altre attività in deroga. Per l'eventuale adeguamento di queste ultime è concesso un anno di tempo dalla presentazione della richiesta. Un anno di tempo per l'adeguamento è previsto anche per tutti coloro che, in sede di rinnovo ai sensi dell'art. 281 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/88, decidano di aderire all'autorizzazione generale.

Cosa fare?

La strada è pertanto semplice e delineata: se un'impresa intende aderire all'autorizzazione di carattere generale per un proprio stabilimento adibito ad una specifica attività (vedi note informative generali) elencata nell'allegato 1 nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nell'apposito documento (allegato 3), può avvalersi della procedura semplificata. Basterà allora presentare al Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Venezia il modulo di richiesta (allegato 2) **DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE**. In tale richiesta il titolare dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio stabilimento è conforme ai requisiti previsti ed è in grado di rispettare le prescrizioni individuate per la specifica attività.

Tale comunicazione andrà presentata anche al Comune nel quale è o verrà installato lo stabilimento. Trascorsi 45 giorni (nel caso di nuovi stabilimenti o modifiche sostanziali di stabilimenti autorizzati) oppure trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 152/06, art. 281 c. 1 e cioè 8 mesi dalla ricezione della domanda che diventano 10 in caso di integrazione, nei quali la Provincia si riserva di rigettare la richiesta se carente o per motivati rilievi da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri organi di controllo, la Ditta deve ritenersi tacitamente autorizzata, e il suo nominativo verrà inserito in un apposito elenco on line.

E una volta autorizzati?

L'autorizzazione di carattere generale contiene, qualora necessario, tutte le prescrizioni relative all'avvio dello stabilimento. I passi da affrontare sono i seguenti:

- 1) trascorsi i quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, possono essere iniziati i lavori di installazione dell'attività.
- 2) almeno **QUINDICI GIORNI PRIMA** della data di messa in esercizio dell'impianto, deve esserne data comunicazione a questa Amministrazione.
- 3) dopo l'avvio, è concesso a tutti un periodo massimo di 90 giorni per portare a regime l'impianto.

- 4) Entro 45 giorni dalla messa a regime dell'impianto, deve essere inviata in Provincia copia dei certificati delle analisi relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da effettuarsi in un periodo di marcia controllata di dieci giorni. In altre parole, le analisi dovranno pervenire al massimo entro 135 giorni dalla data comunicata per messa in esercizio dell'impianto.

Non sono richieste altre analisi di autocontrollo.

La comunicazione di messa in esercizio dell'impianto e le relative analisi (D.Lgs. 152/06 art. 269 c. 6 e art. 11, 12 e 13 del decreto di autorizzazione generale) non sono necessarie per impianti già esplicitamente autorizzati o a seguito di adesione per il solo rinnovo.

E' indispensabile conservare presso lo stabilimento copia della richiesta effettuata alla Provincia con timbro di arrivo.

E' inoltre opportuno conservare copia del provvedimento generale e dell'allegato 3.

Quando scade l'autorizzazione generale?

Il D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, che ha modificato ed integrato il D.Lgs 152/06, ha cambiato la validità dell'autorizzazione di carattere generale portandola da 15 a 10 anni e le tempistiche entro le quali chi vi ha aderito deve ripresentare la domanda (art. 272 c. 3 del D.Lgs. 152/06)

In particolare, all'art. 20, l'autorizzazione generale riporta una validità di 15 anni (termine di scadenza previsto: 28 giugno 2021) e prevede che chi intende continuare ad avvalersene debba presentare una richiesta entro 60 giorni dal suo rinnovo. Alla luce del D.Lgs. 128/10 la nuova scadenza prevista è il 28.06.2016 e l'Amministrazione Provinciale provvederà al suo rinnovo ma, per tutti coloro che vi hanno aderito la stessa rimane comunque valida 10 anni dalla data di efficacia della prima adesione e la nuova richiesta andrà quindi presentata dal gestore almeno 45 gg. prima della propria scadenza.